Avv. Graziangela BERLOCO Via G. Tritto 5 (ang Via T. Mercadante) 70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444 e-mail avv.berlaco.grazia@gmail.com

RG 8933/2016



TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott.ssa Roberta Lucchetti, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del giorno15.12.16; esaminati gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti;

PREMESSO

Con ricorso ex artt. 414 e 669quater c.p.c depositato il 26.10.16 la ricorrente (rappr. e dif. dagli avv. G.Berloco e G.Giannuzzi Cardone) ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere, nelle more del giudizio ordinario contestualmente instaurato, la richiesta di tutela cautelare invocata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale Ufficio V– Ambito Territoriale Foggia, e in particolare, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere assegnata ad una sede dell'ambito territoriale Puglia 0017 o, comunque, ad una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza ivi espresso.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia) ha contestato le avverse pretese, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Invero, l'esame degli atti di causa e della documentazione allegata conduce a ritenere sussistenti entrambi i presupposti richiesti dal legislatore per una favorevole delibazione ai



sensi dell'art. 700 c.p.c., rappresentati dalla verosimiglianza o probabilità del diritto fatto valere (fumus boni iuris)e dal pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora).

In via preliminare occorre premettere che nel caso in esame non pare in dubbio (contrariamente a quanto eccepito dall'amministrazione convenuta) che la giurisdizione sia stata correttamente individuata dalla ricorrente in quella del giudice ordinario atteso che ciò che la ricorrente contesta non è la bontà dei parametri adottati né l'utilizzo degli stessi da parte della PA ma il fatto che, se l'Amministrazione avesse rispettato la graduatoria correttamente compilata, avrebbe dovuto destinare la ricorrente presso gli ambiti della regione Puglia, in particolare presso l'ambito 0017.

Sempre in via preliminare, poi, è da escludere ogni ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri insegnanti assegnati ad una sede indicata dalla ricorrente nella domanda di trasferimento, e ciò in quanto, nel caso di specie, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede dell'ambito territoriale Puglia 0017 o ad altra indicata secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento.

Nel merito si osserva quanto segue.

In punto di fatto non è contestato (e peraltro vi è prova documentale) che la ricorrente, docente di scuola secondaria 1° grado, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1 co. 605 lett. c) della l. 296/2006, e successive modificazioni, sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 della legge 107/2015 ed assegnata, su sede provvisoria, per l'anno scolastico 2015/2016 presso un istituto scolastico della provincia di Lecce (vedasi contratto di lavoro, all. n. 1 fasc. parte ricorrente).

È parimenti indiscusso che la abbia presentato rituale domanda per partecipare, per l'anno scolastico 2015/2016, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale previste dall'art. 1 co. 108 l. 107/2015 (ed in particolare alla



fase C prevista dall'art. 6 CCNL mobilità 8.4.2016), ai fini dell'assegnazione dell'incarico triennale.

Costituisce, di contro, oggetto del contendere la correttezza dell'operato dell'amministrazione convenuta, laddove all'esito di tale operazione di mobilità, la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale 0016 della provincia di Foggia (sede indicata nella domanda di mobilità come 25° preferenza), mentre altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio inferiore e privi di un titolo di precedenza, sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza.

Per un esatta comprensione della questione in esame, giova prendere le mosse dall'esame della disciplina di riferimento.

Il legislatore nel disciplinare il piano straordinario di assunzione, ha previsto al co. 98 dell'art. 1 della già citata l. 107/2015 che: "Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili inorganico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".



È stato, altresì, espressamente stabilito che la sede assegnata ai docenti immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni di cui al ridetto art. 1 co. 98 let. b) e c), al momento dell'assunzione per l'anno scolastico 2015/2016, fosse provvisoria (art. 1 co. 73 l. 107/2015), dovendo avvenire l'assegnazione della sede definitiva, per il successivo anno scolastico 2016/2016, mediante le operazioni di mobilità.

In tale prospettiva, il successivo comma 108 dell'art. 1, ha disposto testualmente che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). <u>Successivamente, i docenti di cui al comma</u> 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettereb) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo'essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati", mentre l'art. 6 del CCNL mobilità del 08.04.2016, ha previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale, si collocano in quattro distinte fasi, denominate fase A, fase B, fase C e fase D.

Con particolare riferimento alla fase C, rilevante nel caso in esame, il ridetto art. 6 stabilisce che: "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su



istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Del pari, l'allegato 1 (rubricato "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo) del suddetto CCNL, nella sezione "Effettuazione della Fase C, ambito nazionale" dispone: "Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

a.trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c.trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d.trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e.trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.



I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

Illustrata la disciplina di settore, si ritiene che l'esame della documentazione versata in atti deponga a favore della prospettazione attorea.

L'istante, nella domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità, oltre ad indicare il proprio punteggio pari a 11, oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare (punteggio, peraltro, non contestato dalla controparte) ha richiesto l'assegnazione su posto comune, indicando, nell'apposita sezione G, ben 125 preferenze territoriali; segnatamente la ha indicato tra le prime cinque preferenze, l'ambito territoriale Puglia 0017, 0018, 0019, 0011, 0012.

Ciononostante, è stata trasferita ad una sede della provincia di Foggia (precisamente Cerignola) compresa nell'ambito territoriale Puglia 0017, presente, si ribadisce alla 25° posizione del suddetto elenco preferenze.

Orbene, dalla semplice lettura degli "elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B,C e D dell'art. 6 del CCNL)" emerge inequivocabilmente che all'ambito territoriale Puglia 0017 (indicato dalla ricorrente come prima preferenza), sono stati assegnati insegnanti che concorrevano per la stessa classe di concorso (scuola secondaria 1° grado primaria – A043) per la stessa tipologia di posto (posto comune) ed interessati dalla medesima fase (fase C, assegnazione in ambito nazionale), ed aventi tuttavia, un punteggio inferiore e senza peraltro essere titolari di alcuno dei criteri di precedenza di cui all'art. 13 CCNL. A titolo meramente esemplificativo si intende far riferimento ai seguenti concorrenti:

È, dunque evidente, sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta, cui nulla ha puntualmente opposto parte resistente, la illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese



nell'ambito territoriale Puglia 0017 (si rammenta, ambito indicato dall'istante come prima preferenza), a docenti con punteggio inferiore. Tale *modus operandi*, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuale, in conformità ai principi di buona andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.

Deve allora riconoscersi, almeno ai limitati fini delibativi propri del procedimento cautelare, il diritto dell'istante ad essere assegnata ad una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0017.

La pretesa dell'odierna ricorrente è quindi fondata sotto il profilo del fumus boni iuris.

Parimenti, sussiste il requisito del *periculum in mora*. È invero innegabile che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 250 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, comportando uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita, e si configuri come estremamente gravoso sotto il profilo economico.

All'uopo, invero, rilevano le difficoltà di far fronte agli intuibili esborsi economici derivanti dall'assegnazione dell'istante ad una sede decisamente distante dal comune di residenza, che non le consentirebbe di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza e la sede di insegnamento, e che quindi la costringerebbe a sostenere i costi per vitto e alloggio, per una spesa media di circa €. 800,00 al mese. Trattasi, evidentemente, di un impegno economico rilevante e idoneo ad incidere negativamente sul bilancio familiare, tenuto conto dello stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento.

A seguito della comunicazione di trasferimento, inoltre, le condizioni di salute della ricorrente hanno registrato un netto peggioramento per l'insorgenza di uno stato di disagio psicologico debitamente documentato, suscettibile di negativa evoluzione nel corso del giudizio.

Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.



Alla stregua delle precedenti considerazioni la domanda deve essere accolta, sicché va ordinato alle amministrazioni convenute di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito Puglia 0017.

La regolamentazione delle spese è rinviata al giudizio di merito, trattandosi di istanza cautelare proposta in corso di causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a parte resistente di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0017.

Spese al definitivo.

Rinvia per il giudizio ordinario all'udienza già fissata del 13.04.17.

Si comunichi.

Foggia, 21.12.2016

E FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Hamanda EUIANO

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Roberta Luc

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 2 1 DIC. 2016

HALLO FUIAIVO)